

Progetto di risoluzione del Consiglio concernente gli obiettivi e i principi della politica forestale

(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 6 dicembre 1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è auspicabile mettere in grado il settore forestale di contribuire in modo più efficace al raggiungimento degli obiettivi del trattato;

considerando che alcuni obiettivi perseguiti a livello nazionale interessano la Comunità nel suo insieme;

considerando che la coordinazione delle politiche forestali nazionali dovrebbe progredire fino a poter orientare queste politiche verso il raggiungimento di obiettivi di interesse comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Le politiche degli Stati membri dovranno perseguire gli obiettivi e rispettare i principi di politica forestale figuranti nell'allegato.

OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA POLITICA FORESTALE

1. Principi generali

1. Le foreste dovrebbero essere protette e gestite come risorsa rinnovabile, che fornisce prodotti e servizi essenziali alla qualità della vita nella Comunità europea ora e in futuro. Gli obiettivi principali della politica forestale dovrebbero essere:

- un notevole incremento della produzione di legname,
- la conservazione e il miglioramento dell'ambiente,
- l'accesso del pubblico alle foreste a scopo ricreativo.

Quando possibile, questi obiettivi dovrebbero essere perseguiti congiuntamente mediante una gestione differenziata e l'equilibrio tra queste funzioni varierà secondo i tipi di proprietà del patrimonio forestale e circostanze locali o del momento.

2. La forestale dovrebbe

- riconoscere la natura a lungo termine della silvicoltura che rende poco auspicabili improvvisi e rilevanti cambiamenti di politica,
- tener conto delle diverse caratteristiche e del ruolo complementare delle
 - foreste di proprietà di privati,
 - delle foreste di proprietà dello Stato,
 - di altre foreste di proprietà pubblica,
- cercare di creare le condizioni perché superfici boschive amministrate in modo efficiente diventino economicamente vitali.

3. Le misure di politica forestale dovrebbero essere elaborate e attuate tenendo presente le altre politiche nazionali e comunitarie, specialmente quelle relative a:

- l'utilizzazione del suolo,
- le industrie del legno,
- lo sviluppo regionale, l'occupazione e il tenore di vita specialmente nelle regioni economicamente svantaggiate,
- l'ambiente urbano e rurale.

4. A loro volta, la politica dell'agricoltura e quelle in qualche modo attinenti alla silvicoltura dovrebbero tenere nella dovuta considerazione il ruolo del patrimonio forestale ed essere compatibili con una sana gestione forestale.

5. Entro i limiti imposti dalle legislazioni nazionali, i proprietari forestali dovrebbero essere liberi di gestire le loro foreste come meglio credono.

6. Le misure di politica forestale dovrebbero essere coordinate a livello comunitario nella misura in cui è necessario per raggiungere comuni obiettivi.

2. Il patrimonio forestale

1. Nelle regioni in cui, a causa del clima, della topografia o della densità della popolazione, l'uso cui è destinata una certa estensione di terreno di particolare interesse pubblico, la conversione delle terre boschive ad altri usi e quella di altre terre alla silvicoltura dovrebbe essere effettuata solo previa consultazione con il proprietario, con l'autorità forestale e con le altre autorità competenti in materia di utilizzazione del suolo, onde garantire un giusto equilibrio tra

- la silvicoltura, l'agricoltura e altri usi del terreno,
- gli interessi del proprietario del terreno e l'interesse pubblico.

2. I criteri da prendere in considerazione in relazione a tali cambiamenti nell'utilizzazione del suolo dovrebbero essere definiti con chiarezza. In particolare le foreste non dovrebbero essere considerate delle riserve, ma in base ai prodotti e ai servizi che forniscono alla comunità.

3. Si dovrebbero prendere misure per proteggere le foreste dal pericolo di incendi o altre calamità e per riparare i danni, quando una calamità ha avuto luogo.

3. Produzione di legno

1. Quando si decidono misure di politica forestale volte ad aumentare la produzione di legno, la prevista redditività dell'investimento dovrebbe essere soltanto uno dei fattori da prendere in considerazione; occorre tener presente anche il possibile benefico influsso della silvicoltura sull'ambiente e il contributo che un'aumentata produzione di legno può apportare

- alla sviluppo regionale e al tenore di vita delle popolazioni rurali specialmente nelle regioni svantaggiate,
- alla redditività dell'industria forestale,
- al potenziamento della vitalità economica delle aziende forestali,
- ai bisogni in legno della Comunità.

2. L'aumento della produzione e una migliore utilizzazione del legno dovrebbero essere gli obiettivi da perseguire con misure adeguate alle circostanze particolari di ogni paese o regione.

Fra tali misure vanno segnalate:

a) Misure silvicole

- l'accelerazione della rigenerazione dei soprassuoli che hanno superato la fase di maturità,
- sfoltimenti più tempestivi e adeguati di boschi giovani,
- scelta di specie e di provenienze adatte alla stazione, applicazione di fertilizzanti e altre misure intese a favorire una crescita più rapida dei boschi d'alberi ad alto fusto,
- una maggiore protezione contro gli incendi, le tempeste e le malattie,
- l'imboschimento di terre incolte più adatte alla silvicoltura che ad altri usi,
- impianto di alberi al di fuori delle foreste, specialmente di specie a crescita rapida;

b) Una più completa utilizzazione

- degli alberi al taglio (rami, ceppi, radici),
- del legno e dei cascami di legno da parte delle industrie di trasformazione del legno,
- della carta straccia attraverso il riciclaggio;

c) Misure organizzative, infrastrutturali e istituzionali che garantiscano una gestione, un taglio e una commercializzazione efficienti in modo da ridurre i costi e aumentare il profitto derivante dalla produzione di legno, quali

- l'incoraggiamento all'associazione dei proprietari forestali,
- l'incoraggiamento alla ricomposizione fondiaria di terre boschive appartenenti a un unico proprietario,
- la costruzione di strade e sentieri per migliorare l'accesso alle foreste,
- la promozione e il controllo del mercato,

- la creazione e lo sviluppo di idonee industrie per la trasformazione del legno a una distanza ragionevole dalle foreste,
- la promozione della ricerca e dello sviluppo,
- il miglioramento delle possibilità di formazione professionale.

3. Gli Stati membri dovrebbero elaborare su basi comparabili, e rivedere periodicamente, programmi relativi alle misure citate al paragrafo 2, indicandone i costi e i benefici previsti.

4. Conservazione della natura e protezione dell'ambiente umano

1. A titolo di contributo minimo alla conservazione della natura e alla protezione dell'ambiente, le foreste dovrebbero essere gestite in modo da

- mantenere la fertilità a lungo termine e la produttività della stazione,
- ridurre al minimo il rischio di arrecare danno altrove,
- tener conto del paesaggio, nonché della flora e della fauna.

2. Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate dalla legge a prendere, previa consultazione con il proprietario del terreno, ulteriori misure di conservazione, ove queste siano necessarie per fini specifici e in particolare per

- la protezione contro
 - l'erosione delle acque e dei venti,
 - la siccità o le inondazioni,
 - le valanghe;
- la conservazione dell'habitat di specie di animali e piante in pericolo di estinzione e la cui sopravvivenza è considerata importante.

3. L'attuazione delle misure di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 può condurre all'aumento dei costi di gestione e alla riduzione del reddito forestale, le relative norme di applicazione non dovrebbero pertanto variare eccessivamente da uno Stato membro all'altro e dovrebbero tener conto di fattori quali le speciali esigenze delle regioni economicamente svantaggiate.

5. Accesso al pubblico a fini ricreativi

1. Entro i limiti stabiliti dalla tradizione e dalle legislazioni nazionali, dovrebbe essere concesso di accedere a piedi, gratuitamente, al maggior numero possibile di foreste, fatte salve alcune eccezioni opportune e chiaramente definite nell'interesse:

- della conservazione della natura, specialmente nelle regioni dove le foreste sono minacciate da condizioni ambientali avverse,
- di un'efficiente gestione forestale che preveda la protezione contro gli incendi o danni di altro genere,
- della prevenzione del danno ad aree adiacenti, specialmente quelle agricole,
- del proprietario delle foreste,
- della flora e della fauna.

2. Quando il libero accesso è consentito, i diritti e gli obblighi dei visitatori, del proprietario, dello Stato e delle altre autorità pubbliche interessate dovrebbero ispirarsi a principi che, compatibilmente con le specifiche esigenze nazionali e locali, siano però relativamente uniformi in tutta la Comunità.

3. Ove alla concessione del puro accesso a piedi si aggiunga la creazione nelle foreste di dispositivi ricreativi, dai quali non si ricavi alcun profitto, il loro costo dovrebbe essere a carico dello Stato o di altri enti pubblici. I proprietari privati di boschi non dovrebbero aver alcun obbligo di creare o di permettere che altri creino tali dispositivi nelle loro terre.

6. Gestione della flora e della fauna

A condizione che altre misure comunitarie non prevedano obbligazioni più specifiche, la natura deve essere tutelata in base a criteri precisi in vista dei seguenti obiettivi:

- mantenere una popolazione sana, ma non eccessivamente numerosa di tante specie quante sono proprie della regione e in armonia con le tradizioni locali,
- evitare quanto possibile ogni interferenza con altri aspetti della gestione forestale e con l'agricoltura, specialmente per quanto riguarda i danni provocati dalla selvaggina.

7. Strumenti di politica forestale

1. Organizzazione

Nei vari Stati membri, l'attuazione della politica forestale dovrebbe essere competenza di un'autorità adeguatamente organizzata, dotata del necessario personale e, dato il lungo ciclo di produzione della silvicoltura, non eccessivamente legata all'evoluzione a breve termine delle condizioni economiche o di altro genere.

2. Legislazione forestale

Gli Stati membri dovranno vigilare affinché la loro legislazione forestale sia idonea a consentire l'attuazione

- delle politiche forestali nazionali,
- delle norme di politica forestale stabilite a livello comunitario.

3. Tassazione e incentivi

Le norme generali e comunitarie che disciplinano la materia, il sistema di tassazione e gli aiuti finanziari a favore degli investimenti forestali dovrebbero essere concepiti in modo da

- incoraggiare una gestione forestale efficiente e stabile, che preveda la protezione contro gli incendi e altri danni.

4. Ricerca e sviluppo

Lo sforzo principale in materia di ricerca e di sviluppo dovrebbe essere orientato verso la soluzione dei problemi più urgenti della gestione forestale, tenendo conto per quanto possibile del fattore costo,

- scegliendo accuratamente le priorità nel campo della ricerca,
- incoraggiando la cooperazione e il coordinamento a livello sia nazionale che comunitario, ove ciò sembri permettere una sostanziale economia di sforzi,
- promuovendo a livello comunitario progetti di ricerca selezionati, di particolare importanza e portata, che trascendano le capacità dei singoli Stati membri.

5. Insegnamento e formazione

Gli Stati membri dovrebbero far sì che l'insegnamento e la formazione nel settore forestale, compresi corsi di aggiornamento, siano disponibili sia a livello nazionale o tramite accordi con istituzioni anche di

altri paesi. Essi dovrebbero essere organizzati in modo da

- investire tutti gli aspetti della silvicoltura,
- raggiungere un ragionevole equilibrio tra l'offerta e la domanda di manodopera,
- soddisfare alle esigenze di tutte le categorie di proprietari forestali nonché del personale impiegato,
- pervenire progressivamente al ravvicinamento delle qualificazioni e dei criteri di valutazione in tutta la Comunità, onde facilitare il mutuo riconoscimento delle qualifiche e la libera circolazione della manodopera a tutti i livelli in conformità alla politica sociale comunitaria.

6. Informazione

Gli Stati membri dovrebbero realizzare e sviluppare le necessarie ricerche statistiche in materia forestale in base a criteri e a definizioni comuni a tutta la Comunità per

- assicurare la comparabilità dei dati statistici nazionali e
- permettere la raccolta di dati utili a livello comunitario.

Dovrebbe anche essere sviluppato lo scambio di altre informazioni relative alla politica forestale all'interno della Comunità.

7. Consultazione

Sul piano nazionale, ove già non esistano disposizioni in tal senso, si dovrebbero prevedere regolari consultazioni tra le autorità forestali e i rappresentanti

- dei proprietari forestali sia privati che pubblici,
- del personale,
- delle industrie primarie di trasformazione del legno,
- dei commercianti in legname,
- degli interessi ecologici.

Dovrebbero inoltre essere incoraggiate consultazioni a livello comunitario tra queste varie categorie di interessi.

8. Pubbliche relazioni

Dovrebbero essere prese iniziative per favorire una migliore comprensione dei problemi forestali da parte del pubblico in generale e dei giovani in particolare.